



**MINISTERO DELLE FINANZE**  
ANAGRAFE TRIBUTARIA

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL  
NUMERO DI CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

91031530313

UFFICIO COMPETENTE

GORIZIA

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE NUOVO LAVORO

NAT. GIUR.

13

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA DUSE 22

C. A. P.

34170

COMUNE

GORIZIA

PROV.

GO

RAPPRESENTANTE: COGNOME

MASTROIANNI

NOME

FRANCESCO

CODICE FISCALE

MSTFNC50P18E098Q

DATA 03/09/2008

TIMBRO  
UFFICIO

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

GORIZIA

IL FUNZIONARIO

**AVVERTENZE**

1. Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.
2. Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti per chiedere la correzione di tali dati.
3. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
  - a) fatture, relativamente all'emittente;
  - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
  - c) dichiarazione dei redditi e relativi allegati;
  - d) dichiarazioni annuali IVA;
  - e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
  - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
5. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione.